

D.P.R. 18 DICEMBRE 2001 N. 483

Regolamento di semplificazione del procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei raccomandatari marittimi avverso i provvedimenti della Commissione locale.

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15/2/2002

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al ricorso presentato alla Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della Commissione locale.

Art. 2

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, di concerto con il Ministero delle attività produttive, la Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi, presieduta da un magistrato appartenente ai ruoli delle magistrature superiori o da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, e composta da:

- a) un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi;
- b) un dirigente del Ministero delle attività produttive;
- c) un rappresentante dei raccomandatari marittimi designato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale;
- d) un rappresentante designato della associazioni di categoria degli armatori,

2. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre un mandato.

3. Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di qualifica non inferiore a quelle inquadrate nell'area C.

4. I membri supplenti eccezione fatta per il Presidente, sono nominati in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi.

5. La Commissione delibera validamente, maggioranza assoluta, in presenza di tre componenti, compreso il Presidente o il suo facente funzione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o facente funzione.

6. Alla Commissione è attribuita la competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni locali.

Art. 3

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato delle delibere adottate dalla Commissione locale a norma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, questi può proporre ricorso dinanzi alla Commissione centrale di cui all'art. 2

2. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Per le deliberazioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, la Commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata.

4. la decisione della Commissione centrale è provvedimento definitivo.

Art. 4

1. Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

Art. 5

1. Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purché la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data.

2. Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'articolo 2.